NUOVA ETICHETTATURA DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

Quadro giuridico generale tracciato dal regolamento 1493/1999, dal regolamento d'attuazione della Commissione UE (Reg. CE 753/2002), nonché dal D.M. 3/7/2003, che contiene le norme nazionali di attuazione delegate dalla normativa CE ai singoli Paesi.

Prof. Alberto Sabellico

PREMESSA

Il 4 maggio 2002 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 118/L il Reg. CE 753/2002 che stabilisce le modalità di attuazione - per quanto riguarda gli aspetti inerenti l'etichettatura dei prodotti vinicoli- del regolamento del Consiglio n. 1493/99, relativo alla nuova Ocm del mercato vitivinicolo.
Tale regolamento di attuazione è entrato in applicazione, dopo una serie di rinvii, a partire dal 1° agosto 2003.
Con l'approvazione di tale regolamento si è venuto a completare il nuovo quadro giuridico tracciato dal regolamento n. 1493/99 in materia di etichettatura dei prodotti vitivinicoli, al fine di soddisfare le esigenze derivanti da un mercato sempre più globalizzato e liberalizzato.
Si è passati, pertanto, a partire dal 1° agosto 2003, da un sistema rigido - caratterizzato da un elenco positivo delle indicazioni, sia obbligatorie sia facoltative, con esplicito divieto di poter riportare nella etichettatura dei prodotti vitivinicoli altre indicazioni al di fuori di quelle espressamente elencate (regolamento n. 3292/89 e regolamento n. 3201/90) – a una nuova concezione più liberalizzata e semplificata, che concede maggiore spazio all'operatore, allorché intenda realizzare l'etichettatura dei propri vini.
Il nuovo assetto giuridico delineato dal regolamento n. 1493/99 e dal suo regolamento di attuazione in materia di designazione, che, peraltro, prevede anche la regolamentazione dell'etichettatura dei vini frizzanti e dei vini liquorosi, risulta strutturato come segue.
Nel titolo V, capo II di detto regolamento 1493/99 (artt. da 47 a 53) vengono fissate le norme generali e fondamentali comuni a tutte le categorie di prodotti (vini da tavola; Vqprd; vini frizzanti; vini liquorosi e vini spumanti).
Sempre nel capo II viene, altresì, enunciato il criterio di classificazione delle singole indicazioni che devono o possono essere utilizzate nella etichettatura, indicazioni articolate su tre gruppi (articolo 47/2) e precisamente:

- indicazioni "obbligatorie" che impongono l'uso di determinate menzioni, che consentono di identificare il prodotto e fornire al consumatore le informazioni essenziali sullo stesso;

- indicazioni facoltative "regolamentate", complementari a quelle obbligatorie, il cui utilizzo, però, è soggetto al rispetto di norme comunitarie o nazionali;

- indicazioni facoltative "libere" per meglio illustrare al consumatore ulteriori specifiche qualità del prodotto, anch'esse però nel rispetto di determinate condizioni.

Nell'allegato VII, per i vini da tavola, anche a indicazione geografica e per i Vqprd – ad eccezione dei vini spumanti che trovano la loro disciplina in materia di etichettatura nell'Allegato VIII – viene effettuata l'elencazione delle indicazioni, sia "obbligatorie" sia facoltative "regolamentate", che devono o possono essere utilizzate nella designazione.
Norme dettagliate sulle modalità di utilizzazione delle singole indicazioni "obbligatorie" e facoltative "regolamentate" sono poi affidate al regolamento di attuazione (Reg. CE 753/2002), oppure a norme nazionali, secondo deleghe attribuite dalla normativa comunitaria ai singoli Stati membri, in applicazione del principio della "sussidiarietà".
In Italia le disposizioni applicative ai suddetti Reg. CE (Reg. CE 1493/99 e Reg. CE 753/2002) sono state emanate con il DM 3 luglio 2003 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003).
L'etichettatura, poi, dei "mosti di uve parzialmente fermentati" e dei "vini di uve stramature" è demandata, dal regolamento 1493/99 (articolo 53 – 1/g), direttamente al regolamento CE 753/2002

di attuazione, come, per alcuni aspetti, la disciplina inerente l'etichettatura dei vini frizzanti e dei vini liquorosi (All. VII – A/4 e B/2 regolamento n. 1493/99).

Ciò premesso, si riporta, di seguito, per ogni categoria di prodotto, un quadro sintetico e schematico delle indicazioni sia "obbligatorie" sia facoltative "regolamentate" o facoltative "libere" che devono o possono figurare nella etichettatura dei prodotti vitivinicoli.

Norme di carattere generale comuni a tutte le categorie di prodotti

(compresi i vini spumanti; i vini frizzanti; i vini liquorosi;i m.p.f. ed i vini di uve stramature)

- Definizione di etichettatura: Il complesso delle designazioni o altre menzioni, illustrazioni che figurano sullo stesso recipiente compreso il dispositivo di chiusura nonché l'eventuale pendaglio appeso al recipiente (Premessa All. VII Reg. CE 1493/99);
- Sul sistema di chiusura deve essere riportato, in modo ben visibile dall'esterno, il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore o, in alternativa, il codice ICRF attribuito allo stabilimento (art. 12 legge 82/2006);

- Obbligatorietà dell'etichettatura per i prodotti condizionati in recipienti aventi un volume nominale fino a 60 litri, salvo deroghe specifiche: prodotti trasportati tra due o più impianti di una stessa azienda situata nella stessa provincia o provincie limitrofe (per le isole i trasporti possono riguardare l'intera Regione): le deroghe di cui sopra sono consentite a condizione che la ditta interessata faccia pervenire – prima dell'inizio del trasporto – una copia del documento di accompagnamento all'Ufficio repressione frodi, competente per territorio; quantitativi di mosti di uve o di vini inferiori a 30 litri per partita e non destinati alla vendita; quantitativi destinati al consumo familiare del produttore (articolo 5 reg. CE 753/2002 ed art. 3 D.M. 3/7/2003);

- Esclusione di alcune indicazioni dal campo dell'etichettatura prezzo; codice a barre; messaggio ecologico; riferimenti relativi al fabbricante del recipiente ecc. (All. VII, G/1 reg. n. 1493/99 ed articolo 2 reg. CE 753/2002);

- Obbligo del raggruppamento delle indicazioni obbligatorie nello stesso campo visivo (articolo 3 reg. CE 753/2002);

- Veridicità delle indicazioni riportate nell'etichettatura (articolo 48 reg. CE 1493/99);

- Onere della prova, da parte dell'imbottigliatore, sulla correttezza delle indicazioni riportate (articolo 6/2 reg. CE 753/2002);

- Divieto di detenzione e vendita di prodotti con designazione non conforme alla normativa, salvo deroghe per i prodotti destinati all'esportazione (articolo 49 reg. CE 1493/99).

Designazione vini da tavola (generici)

Indicazioni "obbligatorie"

- Denominazione di vendita: "vino da tavola" nonché

  a) Nome dello Stato membro, nel caso di spedizione in un altro Stato membro o di esportazione;

b) Menzione "melange di vini di diversi Paesi della Comunità europea[1]", per i prodotti ottenuti dal taglio di vini di più Stati membri;

c) Menzione "vino ottenuto in... da uve raccolte in ..."[1], completate dalle indicazioni degli Stati membri in causa, nel caso il vino da tavola sia stato vinificato in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state raccolte le uve[1]. (All. VII, A/2 reg. n. 1493/99);

Tali espressioni (lettere b) e c)) devono essere ripetute, anche con etichetta aggiuntiva, nella lingua del Paese in cui il vino viene consumato (All. VII – A/2 Reg. CE 1493/99).

- Titolo alcolometrico volumico effettivo, tale gradazione deve essere espressa con unità o mezze unità di percentuale in volume (es.: 10% vol. 10,5% vol. 11% vol.) e può essere preceduta dall'espressione "titolo alcolometrico effettivo" o "alcole effettivo" o dalla abbreviazione "alc". Le cifre con le quali si indica la suddetta gradazione devono avere un'altezza minima di:

- 5 mm se il volume nominale del recipiente è superiore ad 1 litro;
- 3 mm se esso è compreso tra 100 cl inclusi e 20 cl esclusi;
- 2 mm se esso è uguale o inferiore a 20 cl.

Sulla gradazione che figura sull'etichetta è consentita, fatte salve le tolleranze del metodo di analisi, una tolleranza di mezzo grado in più o in meno rispetto a quella accertata all'analisi: pertanto un vino che riporta sull'etichetta la gradazione alcolometrica effettiva di 10% vol., può contenere un tenore di alcole che oscilla tra il 9,5% vol. ed il 10,5% vol. (All. VII, A/1 Reg. CE 1493/99).

- Volume nominale del vino, il volume nominale del vino deve essere indicato in litri, centilitri o millilitri, con cifre aventi un'altezza minima di:

- 6 mm se il volume nominale è superiore a 1 litro;
- 4 mm se esso è compreso tra 100 cl inclusi e 20 cl esclusi;
- 3 mm se esso è uguale o inferiore a 20 cl (All. VII, A/1 Reg. CE 1493/99).

- Nome o ragione sociale, Comune o frazione e Stato membro in cui l'imbottigliatore ha la propria sede principale. La sede deve essere indicata in caratteri di dimensioni non superiori alla metà dei caratteri che indicano la menzione "vino da tavola" (art. 15/5 Reg. Ce 753) (All. VII, A/3 reg. n. 1493/99 e articolo 12 reg. CE 753/2002);
  Il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore o la sua sede (Comune) deve essere riportata con caratteri non superiori a 3 mm di altezza e 2 di larghezza se coincidenti con il nome geografico di un v.q.p.r.d. o di un vino da tavola ad indicazione geografica (art. 2 D.M. 3/7/2003).
- Numero del lotto (All. VII, A/1 reg. n. 1493/99);

- Nome o ragione sociale, Comune e Stato membro importatore, per i vini già imbottigliati provenienti da Paesi terzi: quando l'imbottigliamento ha luogo nella Comunità il nome o la ragione sociale, Comune e Stato membro dell'imbottigliatore (All. VII, A/3b e articolo 3/4 reg. CE 753/2002);

- Indicazione allergeni (contiene solfiti, contiene anidride solforosa) – Reg. CE 1991/2004.

---

[1] Negli ultimi due casi (lettere b) e c)) la sede dell'imbottigliatore deve essere riportata in codice (codice ISTAT dei Comuni) preceduto dalla sigla dello Stato membro (I). Art. 2/2 D.M. 3/7/2003.

Indicazioni facoltative "regolamentate"

- marchio (All. VII, E reg. n. 1493/99);

  Ogni prodotto ha una sua identità e lo strumento che consente al consumatore di riconoscerlo a colpo d'occhio è rappresentato dal marchio. Il marchio, pertanto, riveste una particolare importanza ed è proprio per questo motivo che la normativa comunitaria sulla designazione ha dettato, al riguardo, norme precise e puntuali.

- partecipanti al circuito commerciale (distributore; vinificatore; imbottigliatore per conto terzi: "imbottigliato per conto di ... da ..." (All. VII B-1/ reg. n. 1493/99 e articolo 15 reg. ce, 753/2002). Il nome o la ragione sociale ed il Comune dello imbottigliatore effettivo possono figurare in codice[2], se è riportato in chiaro il nome o la ragione sociale ed il Comune del partecipante al circuito commerciale (art. 9 D.M. 3/7/2003).

- tipo di prodotto, in relazione al tenore di zuccheri residui (All. VII B-1/a reg. n. 1493/99 e articolo 16 reg. Ce, 753/2002);

- colore di base (solo bianco – rosso o rosato) (All. VII B- 1/a e articolo 17 reg. Ce, 753/2002);

- lettera minuscola e): direttiva Cee sugli imballaggi preconfezionati n. 106/75 e Dm 5 agosto 1976;

- Termine riferito all'attività agricola dell'imbottigliatore ("podere"; "cascina"; "viticoltore" ecc.), nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 del Reg. CE 753/2002: vino ottenuto da uve coltivate nell'azienda agricola e vinificate nell'azienda medesima. Non è preso in considerazione il mosto concentrato o il m.c.r. eventualmente utilizzato per l'arricchimento (art.8 D.M. 3/7/2003).

- Riferimento a indicazioni ecologiche, solo per i prodotti immessi sul mercato italiano (legge 9/11/88, n. 475). (Circ. Min. Attività produttive n. 168/2003)

Indicazioni facoltative "libere"

Purchè veritiere, documentabili e non suscettibili di creare confusione nel consumatore o indurlo in errore sulla natura, origine e qualità del prodotto e purchè non siano riservate, quali indicazioni facoltative "regolamentate" ad altre categorie di prodotti (All. VII B/3 reg. n. 1493/99 e articolo 6/1 reg. CE 753/2002).
Ad esempio: possono essere riportate le indicazioni relative alla gradazione alcolometrica totale; a raccomandazioni sulla conservazione e utilizzazione del vino; alla certificazione di qualità ISO 9002; al riferimento che la ditta è fornitrice di una persona o di un organismo importante o prestigioso ecc..
Di contro, non può essere fatto riferimento all'annata, alla varietà di vite, a menzioni tradizionali complementari, ad una sottozona ecc., in quanto trattasi di menzioni riservate, quali menzioni facoltative "regolamentate", ai vini a Igt o Vqprd.

[2] Il codice, in questo caso, si identifica con il numero attribuito dall'ICRF (art. 2/3 D.M. 3/7/2003).

Designazione vini a igt

Indicazioni "obbligatorie"

- Nome dell'area geografica (almeno l'85% deve provenire dall'area geografica di cui il vino porta il nome. All. VII – A 2/b reg. n. 1493/99);

- Menzione "indicazione geografica tipica", oppure della sigla igt, da riportare immediatamente al di sotto del nome dell'area geografica, (All. VII – A 2/b reg. n. 1493/99 ed articolo 28 reg. CE 753/2002);

- Tutte le altre indicazioni obbligatorie previste per i vini da tavola (generici).

- Per i vini a igt- condizionati in bottiglia con indicazione della annata ed immagazzinati da oltre tre anni – la tolleranza rispetto al titolo alcolometrico effettivo indicato è di + o – 0,8% vol.. (art. 3/2 Reg CE 753/2002).

Indicazioni facoltative "regolamentate"

Indicazioni di varietà di viti o loro sinonimi (ved. All. 1):

- può essere riportato in etichetta il nome di una varietà, a condizione che il vino provenga per almeno l'85% dalla varietà menzionata;

- possono essere riportati in etichetta i nomi anche di due o tre varietà di vite (qualora previsto dai relativi disciplinari di produzione): in questo caso il prodotto deve provenire al 100% dalle varietà menzionate. Qualora il nome del vitigno (o dei vitigni) è riportato in stretta connessione con il nome geografico o sul medesimo rigo, lo stesso deve figurare delle stesse dimensioni del nome geografico: negli altri casi il nome del vitigno (o dei vitigni) può figurare in caratteri di dimensioni non superiori al doppio di quelli utilizzati per il nome geografico (art. 19/3 D.M. 3/7/2003).
  Le varietà menzionate devono essere indicate in ordine decrescente di proporzione (minimo 15%).

- Se sono indicati i nomi di più di tre varietà, i nomi di dette varietà non possono figurare nello stesso campo visivo in cui figurano le indicazioni obbligatorie, ma devono essere riportate in una contro –etichetta. In questo caso le varietà di vite devono essere indicate in ordine decrescente di proporzione e con caratteri di dimensioni non superiori a 3 mm.
  Inoltre, il nome della varietà di vite, o il relativo sinonimo, se comprende un termine geografico, deve figurare in etichetta senza il riferimento al termine geografico, a meno che il nome della varietà di vite non coincida con il nome del vino designato con tale indicazione geografica oppure figuri nell'elenco che prevede deroghe in ordine al divieto relativo alla indicazione delle varietà di vite che contengono un'indicazione geografica (esempio di deroga: Calabrese; Nero d'Avola; Maceratino; Montepulciano; Tocai friulano ecc.) (All. VII – B1/b reg. 1493/99 e articolo 19 reg. Ce 753/2002 ed All. 2 D.M. 3/7/2003); (Ved. All. 2)

- Annata di raccolta delle uve (provenienti per almeno l'85% dall'annata indicata. (All. VII, B1/b reg. CE 1493/99 e articolo 18 reg. Ce 753/2002);

- Indicazione contemporanea della zona geografica, varietà di vite e annata di raccolta delle uve:

I riferimenti alle zone geografiche, alla varietà di vite e all'anno di raccolta delle uve possono essere applicati contemporaneamente, purchè il prodotto così designato derivi per almeno l'85% dall'area geografica, varietà di vite e annata indicate, previa deduzione del quantitativo di prodotti eventualmente utilizzati per la eventuale dolcificazione (articolo 20 reg. Ce 753/2002);

- Menzione complementari tradizionali:

Trattasi di menzioni, complementari alla denominazione del prodotto, che possono evocare nella mente dei consumatori un metodo di produzione o di invecchiamento o una qualità, un colore o un tipo di luogo oppure un evento storico. (Esempio di menzioni tradizionali complementari: chiaretto, passito; vendemmia tardiva; verdolino; vino novello; vivace; governo all'uso toscano Est! Est!!Est!!!, ecc.. Per ogni Paese produttore dette menzioni tradizionali figurano riportate all'allegato III del reg. CE 753/2002. (Artt. 23 e 24 Reg. CE 753/2002); (Ved. All. 3)

- Indicazioni relative al modo in cui è stato ottenuto il prodotto o al metodo di elaborazione:

Le indicazioni relative al modo in cui sono stati ottenuti i vini da tavola con indicazione geografica o ai metodi di elaborazione degli stessi sono stabiliti o con appositi decreti ministeriali oppure nei disciplinari di produzione. In Italia, finora, è stata disciplinata la produzione del "vino novello".

(D.M. 13/7/99) (All. VII – B1/5 Reg. Ce 1493/99, articolo 22 reg. CE 753/2002 ed art. 16 D.M. 3/7/2003);

- Riconoscimenti, medaglie e concorsi enologici. (All. VII – B1/b reg. CE n. 1493/99 e articolo 21 reg. CE 753/2002 e D.M. 335 dell'8/3/1994 e art. 15 D.M.3/7/2003);

- Nome dell'azienda:

Trattasi di nomi volti ad accreditare una immagine qualificata dell'azienda (esempio Castello, Abbazia, Torre ecc.).
Il nome dell'azienda può essere utilizzato nella ragione sociale dell'imbottigliatore solo se il vino proviene esclusivamente da uve raccolte nei vigneti che fanno parte della medesima azienda e la vinificazione è stata effettuata nell'azienda stessa (All. VII – B1/b reg. CE n. 1493/99 e articolo 25 Reg. CE 753/2002 ed articolo 17 D.M. 3/7/2003);

- Riferimento all'imbottigliamento nell'azienda viticola o da parte di una associazione di aziende viticole (cantine sociali) (cioè tutto il ciclo operativo della coltivazione dei vigneti, vinificazione e imbottigliamento si è svolto sotto la regia di un'unica persona o organismo). Esempio: "imbottigliato all'origine da..."; "imbottigliato all'origine dalla cantina sociale" ecc. (All. VII – B/1b Reg. Ce 1493/99 e articolo 26 reg. CE 753/2002 ed articolo 18 D.M. 3/7/2003);

- Colore particolare:

Il colore particolare e le relative condizioni di impiego devono essere previsti dai relativi disciplinari di produzione (art. 12 D.M. 3/7/2003);

Indicazioni facoltative "libere"

Idem vini da tavola (generici). Ad esempio: non può essere fatto riferimento ad una "sottozona", oppure a una "unità più grande della regione determinata" o al termine "vigna", in quanto trattasi di menzioni riservate, quali menzioni facoltative "regolamentate", ai Vqprd.

Designazione Vqprd

Indicazioni "obbligatorie"

- Nome della regione determinata (All. VII – A2/C reg. CE n. 1493/99);

- Menzione "denominazioni di origine controllata" o "denominazioni di origine controllata e garantita", oppure le sigle "doc" o "docg", "vino dolce naturale" (All. VII – A2/C reg. Ce 1493/99, articolo 29 reg. CE 753/2002 e articolo 3, punto 3 legge 164/92): in aggiunta a tali espressioni si può indicare l'espressione "vino di qualità prodotto in una regione determinata" o la sigla "Vqprd".
  Deroga per "Asti"; "Marsala" e "Franciacorta" (All. VII – A 2/C reg. Ce1493/99 e articolo 30 reg. CE 753/2002);

- Tutte le altre indicazioni obbligatorie previste per i vini da tavola (generici);
- Per i vqprd immagazzinati in bottiglie per oltre 3 anni è consentita una tolleranza, sulla indicazione della gradazione alcolica di +/- 0,8% vol. (art.3/2 Reg. CE 753/2002).

Indicazioni facoltative "regolamentate"

- Unità più grande della regione determinata: "Alto Adige e Sardegna" (All. VII B-1/C Reg.Ce 1493/99 e articolo 32 reg. CE 753/2002 ed articolo 21 D.M. 3/7/2003);

- Unità più piccola della regione determinata (sottozona) (All. VII – B 1/C Reg. Ce 1493/99 ed articolo 31 reg. di attuazione 753/2002);

- Menzione indicante l'imbottigliamento nella regione determinata (All. VII, B – 1/C Reg. Ce 1493/99 ed articolo 33 reg. CE 753/2002 ed articolo 22 D.M. 3/7/2003).
  Ed in più tutte quelle previste per i vini da tavola ed i vini a Igt (menzioni complementari tradizionali, All. III reg. CE 753/2002).
- Riferimento a indicazioni ecologiche, solo per i prodotti immessi sul mercato italiano (legge 9/11/88, n. 475). (Circ. Min. Attività produttive n. 168/2003).

Indicazioni facoltative "libere"

(Idem vini da tavola generici).

Designazione m.p.f. e vini di uve stramature[3]

A. Mosti di uve parzialmente fermentati. Vini di uve stramature (generici):
rientrano in questa categoria alcuni prodotti che possono andare al consumo diretto come: mosti di uva; mosti di uva parzialmente fermentati (esempio alcuni Moscati; Aleatici, Malvasie ecc.) nonché i vini di uve stramature. La designazione di tali prodotti è disciplinata direttamente dal reg. CE 753/2002 (articolo 53/g reg. CE n. 1493/99, artt. 11 – 13 Reg. Ce 753/2002 e D.M. 3/7/2003), per quanto concerne l'etichettatura.

Indicazioni "obbligatorie"

- Denominazione di vendita del prodotto, utilizzando la denominazione che figura nell'allegato I del reg. Ce n. 1493/99 e che descrive nella maniera più precisa il prodotto, oppure la corrispondente denominazione prevista dalla normativa italiana (esempio: "mosto di uva parzialmente fermentato"= "filtrato dolce"), (art. 6 D.M. 3/7/2003);

- Volume nominale: idem vini da tavola;

- Densità, per il mosto d'uva, il mosto d'uva concentrato, anche rettificato e il succo d'uva concentrato;

- Titolo alcolometrico volumico effettivo e totale, oppure uno dei due, per il mosto di uve parzialmente fermentato e il vino nuovo ancora in fermentazione: per il mpf è prevista una tolleranza di +/- 0,5 vol., per quanto concerne il titolo alc. vol. totale;

- Titolo alcolometrico volumico effettivo, per i vini di uve stramature: tolleranza 0,5% vol +/-

- Nome o ragione sociale, Comune e Stato membro in cui l'imbottigliatore ha la propria sede principale: idem vini da tavola;

- Nome dello Stato membro, nel caso di spedizione in un altro Stato membro o di esportazione; idem vini da tavola;

- Espressione "miscela ottenuta da prodotti di vari Paesi della Comunità europea[4]", nel caso di taglio fra prodotti provenienti da diversi Stati membri;

- Espressione "mosti" oppure "vini…" "ottenuti a… d uve raccolte in …", nel caso in cui le uve siano state raccolte in uno Stato membro e elaborate in un altro Stato[4]; (art.12/5 Reg. CE 753/2002);

---

[3] Trattasi di una nuova categoria di vini (All. 1/24 Reg. CE 1493/99) ~~che di ritiene debba essere disciplinata per poter essere operata~~; inoltre anche le norme specifiche sulla designazione dovranno essere adottate mediante appositi decreti ministeriali (artt. 6 e 7 D.M. 3/7/2003).

[4] Negli ultimi due casi (lettere b) e c)) la sede dell'imbottigliatore deve essere riportata in codice (codice ISTAT dei Comuni) preceduto dalla sigla dello Stato membro (I) art. 2/2 D.M. 3/7/2003 ed art. 11/3 reg. CE 753/2002.

- Numero del lotto – idem vini da tavola;

- Nome o ragione sociale, Comune e Stato membro dell'importatore, per i prodotti già imbottigliati provenienti da Paesi terzi: quando l'imbottigliamento ha avuto luogo nella Comunità, il nome o ragione sociale, Comune e Stato membro imbottigliatore (Articolo 12 reg. Ce 753/2002);
- Indicazione allergeni (contiene solfiti; contiene anidride solorosa).

Indicazioni facoltative "regolamentate"

(idem vini da tavola generici).
Per i mosti di uva parzialmente fermentati (generici) e per i vini di uve stramature, può essere fatto riferimento, per quanto concerne il tipo di prodotto, solo al termine "dolce" (art. 7 D.M. 3/7/2003 e, per quanto si riferisce al colore, ai soli colori di base (bianco – rosso e rosato) art.12 D.M. 3/7/2003.

Indicazioni facoltative "libere"
(idem vini da tavola generici).

B. Mosti di uve parzialmente fermentati e vini di uve stramature con una indicazione geografica.

Indicazioni "obbligatorie"

- menzione "mosto di uve parzialmente fermentato" o "vino di uve stramature";

- nome dell'unità geografica;

- espressione "indicazione geografica tipica";

e in più tutte le altre indicazioni obbligatorie previste per i vini da tavola ad Igt.

- Per i vini di uve stramature, condizionati in bottiglie con indicazione dell'annata ed immagazinati da oltre tre anni – la tolleranza rispetto al titolo alcolometrico effettivo dichiarato – è di + o – 0,8 % vol.;

Indicazioni facoltative "regolamentate"

Tutte quelle previste, quali indicazioni facoltative "regolamentate" per i vini da tavola a igt. Per il tipo di prodotto, quale l'indicazione dei termini "amabile", "dolce" e similari, va fatto riferimento ai relativi disciplinari di produzione (art. 7 D.M. 3/7/2003).

Indicazioni facoltative "libere"
(idem vini da tavola generici).

Designazione vini frizzanti (generici)

(Reg. CE 753/2002, articoli 38 e 39)

Indicazioni "obbligatorie"

- Denominazioni di vendita: "vino frizzante";
- Volume nominale; (idem vino da tavola);
- Titolo alcolometrico volumico effettivo (tolleranza 0,8% vol. +/- articolo 3, reg. CE 753/2002);
- Nome o ragione sociale dell'imbottigliatore o "elaboratore"; (idem vino da tavola)
- Comune e Stato membro in cui l'imbottigliatore ha la propria sede principale: (idem vino da tavola);
- Numero del lotto; (idem vino da tavola);
- Nome o ragione sociale, Comune e Stato membro dell'importatore per i prodotti già imbottigliati provenienti da Paesi terzi (idem vini da tavola): quando l'imbottigliamento ha luogo nella Comunità, deve essere indicato il nome o la ragione sociale, Comune e Stato membro dell'imbottigliatore (art. 34 Reg. CE 753/2002);
- Indicazione allergeni (contiene solfiti, contiene anidride solforosa).

Indicazioni facoltative "regolamentate"

- Marchio; (idem vino da tavola);
- Nome, indirizzo e qualifica delle persone che hanno partecipato al circuito commerciale (idem vini da tavola);
- Colore di base (solo bianco – rosso e rosato); (idem vino da tavola);
- Tipo di prodotto (residuo zuccheri): - "secco" – da 0 a 15 g/l
  - "semisecco" o "abboccato" – da 12 a 35 g/l
  - "amabile" – da 30 a 50 g/l
  - "dolce" – superiore a 45 g/l,

per la sola categoria dei vini frizzanti naturali (art. 23 D.M. 3/7/2003)

- Termine riferito all'attività agricola dell'azienda (art.8 D.M. 3/7/2003) Idem vini da tavola.
- Riferimento ecologico, per i prodotti che circolano in Italia; (idem vino da tavola);

Indicazioni facoltative "libere"

(idem vini da tavola generici)

Vini a Igt tipo frizzante

(Reg. CE 753/2002, articolo 38/3)

Indicazioni "obbligatorie"

- Nome della zona geografica; (idem vini a Igt)
- Espressione "indicazione geografica tipica"; (idem vini a Igt)
- Menzione "vino frizzante"; (art. 38 – 3/a Reg. CE 753/2002)
- E in più tutte le altre indicazioni previste per i vini da tavola generici e per i vini da tavola a Igt. Per il "tipo di prodotto", i parametri sono quelli previsti per i vini frizzanti generici.

Indicazioni facoltative "regolamentate"

- tutte quelle previste quali indicazioni facoltative regolamentate per i vini da tavola generici e per i vini da tavola a Igt.

Indicazioni facoltative "libere"

(idem vini da tavola generici).

Vqprd del tipo frizzante

(Reg. CE 753/2002, articolo 15 e seguenti)

Indicazioni obbligatorie

- Nome della regione determinata; (idem vqprd)
- Menzione "denominazione di origine controllata" o "controllata e garantita" (articolo 3 comma 3 legge 164/92)oppure le sigle "doc" o "docg" e, in aggiunta;
- Menzione "vino frizzante di qualità prodotto in una regione determinata" oppure la sigla "Vfqprd" (All. VII, A-2/C reg. n. 1493/99);
- E in più tutte le altre indicazioni previste obbligatoriamente per i vini da tavola (generici).

Indicazioni facoltative "regolamentate"

- Tutte quelle previste per i vini di qualità prodotti in una regione determinata. Per il "tipo di prodotto", i parametri sono quelli previsti per i vini frizzanti generici.

Indicazioni facoltative "libere"

(idem vini da tavola generici).

Vini frizzanti gassificati

(Reg. di attuazione, articolo 38/2)

Indicazioni "obbligatorie"

- Menzione "vino frizzante gassificato" e sulla stessa riga in cui figura tale denominazione di vendita, oppure al di sotto e con gli stessi caratteri, deve essere riportata l'espressione "ottenuto mediante aggiunta di anidride carbonica" (art. 38 Reg. CE 753/2002);

- In aggiunta le stesse indicazioni obbligatorie previste per i vini frizzanti (generici).

Indicazioni facoltative "regolamentate"

(idem vini da tavola).

- Per i vini frizzanti gassificati non è consentito fare riferimento al tipo di prodotto (residuo zuccheri) (art. 23/2 D.M. 3/7/2003).

Indicazioni facoltative "libere"

(idem vini da tavola).

Designazione vini liquorosi (generici)

(Reg. CE 753/2002, articoli 38 e 39)

Indicazioni "obbligatorie"

- Menzione "vino liquoroso" e in più tutte le altre indicazioni previste per i vini da tavola (generici). (Sulla gradazione alcolometrica effettiva è ammessa una tolleranza di 0,8% vol. +/- articolo 3, reg. CE 753/2002);
- Codice della ditta o codice di accisa.

Indicazioni facoltative regolamentate

Idem vini da tavola;

- Per quanto concerne il riferimento al tipo di prodotto possono esser utilizzate le seguenti indicazioni:
    - "secco" – fino a 40 g/l;
    - "semisecco" o "amabile" – da 40 a 100 g/l;
    - "dolce" – superiore a 100 g/l (art. 23/1 D.M. 3/7/2003);

Indicazioni facoltative libere

- Idem vini da tavola.

Vini a Igt del tipo liquoroso
(Reg. Ce 753, articolo 38/3)

- Le stesse indicazioni siano esse "obbligatorie" o "facoltative regolamentate" o "libere", previste per i vini da tavola a Igt. Per il "tipo di prodotto", i parametri sono quelli previsti per i vini liquorosi generici.

Vqprd del tipo liquoroso
(Reg. Ce 753/2002, articolo 15 e seguenti)

Indicazioni "obbligatorie"

- Nome della regione determinata;
- Menzione "denominazione di origine controllata" o "controllata e garantita" oppure le sigle "doc" o "docg"(articolo 3 comma 3, legge 164/92) e in aggiunta;
- Menzione "vino liquoroso di qualità prodotto in una regione determinata" oppure la sigla "Vlqprd" (All. VII A-2/C);
- E in più tutte le altre indicazioni obbligatorie previste per i Vqprd.

Indicazioni facoltative "regolamentate"
Idem Vqprd. Per il "tipo di prodotto", i parametri sono quelli previsti per i vini liquorosi generici.

Indicazioni facoltative "libere"
(idem vini da tavola).

Designazione vini spumanti
(All. VIII Reg. CE 1493/99 ed art, 41 e seguenti Reg. CE 753/2002)

Premessa

La normativa comunitaria distingue i vini spumanti (naturali) nelle seguenti categorie:

- **vino spumante** (generico);

- **vino spumante di qualità;**

- **vino spumante di qualità del tipo aromatico;**

- **vino spumante di qualità prodotto in regione determinata (vino spumante doc o docg)**

- **vino spumante di qualità prodotto in regioni determinate del tipo aromatico** (spumante Doc o Docg del tipo aromatico, es.: Asti). (All. VIII, lettera A, comma 1, Reg. Ce 1493/99).

Infine si ha la categoria **dei vini spumanti gassificati.**

Vino spumante (generico)

Trattasi di vino caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente da fermentazione ed avente una sovrappressione di almeno 3 bar.

Indicazioni obbligatorie

- **Menzione "Vino Spumante";**

- **Nome o ragione sociale dell'elaboratore o del "venditore",** se quest'ultimo è stabilito nel territorio della Ce e **sede** (comune, frazione) e **Stato**. Idem vini da tavola (generici).

Il nome o la ragione sociale e la sede dell'elaboratore effettivo possono figurare anche in codice (acronimo ICRF seguito dalla sigla della provincia e dal numero attribuito alla cantina), a condizione che figurino in chiaro il nome e la sede di colui che fa procedere, per conto proprio, all'elaborazione (elaboratore in senso giuridico, cioè distributore, venditore) (All. VIII, lettera D, comma 4 Reg. Ce 1493/99 ed art. 9 D.M. 3/7/2003).
Si ritiene che il nome o la ragione sociale dell'elaboratore in senso giuridico deve essere preceduto dai termini "distribuito da....." o "distributore....." o altri termini equivalenti.

- **Nome o ragione sociale e sede dell'importatore.** Idem vini da tavola (generici);

- **Titolo alcolometrico volumico effettivo.** Idem vini da tavola (generici).

Per i vini spumanti il titolo alcolometrico effettivo indicato in etichetta non può essere superiore o inferiore a più di 0,8% vol rispetto al titolo alcolometrico riscontrato all'analisi (Art. 3/2 Reg. Ce 753/2002).

- **Volume nominale del prodotto.** Idem vini da tavola (generici);

- **Tenore zucchero.** Riportando una delle seguenti espressioni: "brut nature", "nature herb", "bruto natural", "pas dosè", "dosage zèro" o "dosaggio zero", se il suo tenore di zucchero è inferiore a 3 g/l; tali diciture possono essere usate unicamente per i prodotti che non hanno subito aggiunta di zucchero dopo la formazione della spuma;

- "extra brut", "extra herb", o "extra bruto", se il tenore di zucchero è compreso tra 0 e 6 g/l;
- "brut", "herb" o "bruto", se il tenore di zucchero è inferiore a 15 g/l;
- "extra dry", "extra trocken" o "extra seco", se il tenore di zucchero è compreso tra 12 e 20 g/l;
- "sec", "trocken", "secco" o "asciutto", "dry", "tØr", "ξηρσξ", "seco", "torr" o "kuiva", se il tenore di zucchero è compreso tra 17 e 35 g/l;
- "demi sec" "halbtrocken", "abboccato", "medium dry", "halvtØr", "ημξηρΟξ", "semi seco", "meio seco" "halvtorr", o "puolikuiva", se il tenore di zucchero è compreso tra 33 e 50 g/l;
- "doux", "mild", "dolce", "sweet", "sØd", "Υλνκνζ", "dulce", "dolce", "sot", o "makea", se il tenore di zucchero è superiore a 50 g/l (All. VII, lettera D, comma 3 Reg. Ce 1493/99).

Se il tenore di zucchero consente l'indicazione di due delle diciture sopra elencate, l'elaboratore può usarne una sola a propria scelta. Non sono consentite espressioni diverse da quelle sopra elencate (es.: brut-brut) (All. VII, D/3 Reg. Ce 1493/99).

- **Indicazione del lotto.** Idem vini da tavola (generici);
- **Indicazioni allergeni.** Idem vini da tavola (generici).

Indicazioni facoltative regolamentate

Nome della varietà della vite

Nella designazione dei vini spumanti generici è consentito ai sensi dell'art. 24 del D.M. 3/7/2003 fare riferimento al nome di uno, due o tre vitigni (non è consentito però, per un "vino spumante", fare riferimento alla zona geografica).
Se viene fatto riferimento al nome di un vitigno, almeno l'85% del prodotto deve provenire dal vitigno indicato; se invece vengono riportati i nomi di due o tre vitigni il vino spumante deve provenire al 100% dai vitigni indicati riportando per primo il nome del vitigno le cui uve partecipano in maggiore quantità.
Per poter indicare il nome di una o più varietà di viti è necessario che la durata del processo di elaborazione comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata a decorrere dalla fermentazione destinata a rendere spumante la partita, non sia stata inferiore a 90 giorni, sempre che la durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita e la durata della presenza della partita sulle fecce siano, come minimo, così stabilite:

- 60 giorni;
- 30 giorni, se la fermentazione avviene in recipienti provvisti di dispositivi agitatori (All. VII, E/2 Reg. Ce 1493/99).

Il nome "Pinot bianco" , "Pinot nero" e "Pinot grigio" possono essere sostituiti dal sinonimo "Pinot".

Il nome "Pinot bianco" , "Pinot nero" e "Pinot grigio" possono essere sostituiti dal sinonimo "Pinot".

Marchi

1 – Se la designazione, la presentazione e la pubblicità concernenti i vari tipi di vino spumante sono completate con marchi, questi ultimi non possono contenere parole, parti di parole, contrassegni o illustrazioni:

a) che siano di natura tale da creare confusioni o indurre in confusione le persone alle quali si rivolgono;

b) che possano essere confusi con la designazione totale o parziale di un vino da tavola, di un vino prodotto in una regione determinata compreso un Vsqprd o di un vino importato la cui designazione è disciplinata da norme comunitarie o con la designazione di un altro vino spumante, o che siano identici alla designazione di tale prodotto, senza che i prodotti utilizzati per la costituzione della partita del vino spumante in questione abbiano diritto a tale designazione o presentazione.

2 – In deroga al punto 1, lettera b), il titolare di un marchio conosciuto e registrato per un vino spumante che contempla termini identici al nome di una regione determinata o al nome di una entità geografica più piccola di una regione determinata, può, anche se non ha diritto all'impiego di questo nome, continuare ad usare questo marchio se corrisponde all'identità del suo titolare originario o del prestanome originario, purchè la registrazione del marchio sia stata fatta almeno 25 anni prima del riconoscimento ufficiale del nome geografico in questione da parte dello Stato membro produttore, per quanto riguarda i Vqprd, e il marchio sia stato effettivamente utilizzato senza interruzioni.
I marchi conformi alle condizioni del punto 1 non possono essere opposti all'utilizzazione dei nomi delle unità geografiche utilizzati per la designazione di un Vqprd. (All. VIII-H/2 Reg. CE 1493/99).

- *Termine agricolo riferito all'azienda (art. 8 D.M. 3/7/2003). Idem vino da tavola (generico)*
- *Partecipante al circuito commerciale (All. VIII – D/4 Reg. CE 1493/99). Idem vini da tavola.*
- *Indicazione ecologiche (idem vini da tavola generici).*

Indicazioni facoltative "libere"

Nell' etichettatura dei "vini spumanti" (generici) possono essere riportate altre indicazioni, purchè le stesse non rischino di creare confusione nella mente delle persone cui sono indirizzate (All. VIII, lettera C, comma 1 Reg. Ce 1493/99).
Comunque, per i "vini spumanti" (generici) non è consentito riportare in etichetta indicazioni espressamente riservate ad altre categorie di vini spumanti, quali, ad esempio, l'annata di raccolta delle uve, il riferimento a termini che indichino una qualità superiore, al metodo di elaborazione ecc. (All. VIII, lettera E Reg. Ce 1493/99).

Vino spumante di qualità

Premessa

I vini spumanti di qualità rappresentano una categoria qualitativamente superiore rispetto a quella dei vini spumanti generici. Infatti, per questo tipo di vino spumante, è previsto che il processo di elaborazione, compreso l'invecchiamento nell'azienda di produzione, non possa essere inferiore a 6 mesi a decorrere dall'inizio della fermentazione.
Inoltre la durata di fermentazione e della permanenza del vino sulle fecce non può essere inferiore a 90 giorni ridotti a 30 se l'autoclave dispone di un sistema di agitazione.
Anche la sovrappressione è superiore a quella dei vini spumanti generici: 3,5 bar, anziché 3.

Indicazioni obbligatorie

Menzione "vino spumante di qualità" **o "Sekt"** (per il vino spumante di qualità non aromatico) ed in aggiunta tutte le indicazioni prescritte per il vino spumante generico.

Indicazioni facoltative regolamentate

Tutte quelle consentite per il vino spumante generico e, in aggiunta:

Nome di una area geografica. L'indicazione di un nome di un'unità geografica è subordinata all'inserimento del nome dell'unità geografica nell'Allegato VII del Reg. Ce 753/2002 (All. VIII, E/1 Reg. Ce 1493/99 ed Art. 43 Reg. Ce 753/2002).
Finora, da parte italiana, non è stato proposto alcun nome geografico.
Annata raccolta uve. Idem vini ad indicazione geografica tipica.
Nome varietà di vite. I nomi dei vitigni "Pinot bianco"; "Pinot nero" e "Pinot grigio" come pure i nomi equivalenti nelle altre lingue della Comunità, possono essere sostituiti dal sinonimo "Pinot" (art. 46 Reg. CE 753/2002).
Medaglie o premi a seguito di partecipazione a concorsi enologici. Idem vini a Igt (All. VIII, lettera E, comma 10 Reg. Ce 1493/99).
Menzione "Premium" o "Riserva". Tali termini dovranno essere disciplinati in sede Ce.
La dicitura "Riserva" può, se del caso, essere completata da una qualificazione supplementare alle condizioni stabilite dallo Stato membro produttore (All. VIII, lettera E, comma 11 Reg. Ce 1493/99).
Dicitura "fermentazione in bottiglia". A condizione che il prodotto sia diventato spumante mediante fermentazione in bottiglia e che il processo di elaborazione compreso l'invecchiamento non sia inferiore a 9 mesi, di cui 90 giorni sulle fecce. La separazione delle fecce deve avvenire mediante sboccatura o mediante filtraggio secondo il metodo di travaso.
Dicitura "Fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale", "Metodo tradizionale", "Metodo classico", "Metodo tradizionale classico". A condizione che il prodotto sia rimasto sulle fecce per almeno 9 mesi, oltre, si intende, il rispetto delle altre condizioni previste per poter utilizzare la dicitura "Fermentazione in bottiglia" (All. VIII, E/3 e 4 Reg. Ce 1493/99).

Diciture riguardanti i modi di lavorazione o di elaborazione diversi da quelli sopra elencati ("fermentazione in bottiglia"; "metodo classico" ecc.), idem vini da tavola a Igt (Art. 45/2 Reg. Ce 753/2002).
Menzione indicante una qualità superiore (All.VIII – lettera E/8 Reg. CE 1493/99). Con D.M. 30 /12/2004 è stata prevista la menzione "Talento" per i vini spumanti di qualità e per i vini spumanti di qualità prodotti in regione determinata, elaborati con il metodo classico, a condizione che:

- le uve provengano dalle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Chardonnay;
- che il prodotto sia rimasto sui propri lieviti almeno 15 mesi;
- per i vini spumanti di qualità prodotti in regione determinata siano rispettate tutte le altre condizioni previste dal disciplinare di produzione, mentre per i vini spumanti di qualità le uve destinate alla costituzione delle relative partite devono provenire da vigneti iscritti all'Albo di vini a docg o doc.

Menzioni facoltative libere

Idem vini spumanti generici.

Vino spumante di qualità del tipo aromatico

Premessa

Le caratteristiche peculiari di tale categoria di prodotti sono rappresentate dal gusto di fruttato e di freschezza. Il processo di elaborazione del vino spumante aromatico di qualità è ridotto ad 1 mese e non obbliga a nessuna permanenza del vino sulle fecce.
I vini spumanti di qualità di tipo aromatico devono provenire da prodotti base costituiti, anziché da vino, da mosto d'uva o mosto d'uve parzialmente fermentato ottenuto dalle seguenti varietà di vite: Aleatico N; Ασυρτικο (Assyrtiko); Bourbourlenc B; Brachetto N; Clairette B; Colombard B; Freisa N; Gamay N; Gewurztraiminer Rs; Girò N; ΥλυΚερυρα (Glykerythra); Huxelrebe; Macabeu B; Tutte le Malvasie; Mauzac wit en rosè; Monica N; Μοσχηφιλερο (Moschofilero); Muller -Thurgau B; Tutti i Moscati; Parellada B; Perle B; Picpoul B; Poulsard; Prosecco; Ροδιτης (Roditis); Scheurebe; Torbato (All. V/3a Reg. Ce 1493/99 ed All. III/A Reg. Ce 1622/2000).
In deroga a quanto sopra, i vini spumanti di qualità di tipo aromatico possono essere ottenuti da "vino" proveniente da uve della varietà "Prosecco" raccolte nelle regioni Trentino, Alto Adige, Friuli – Venezia Giulia e Veneto (All. V, lettera I, comma 3 Reg. Ce 1493/99).

Indicazioni obbligatorie

Menzione "vino spumante aromatico di qualità" (All. VIII, lettera D, comma 2, lettera d), Reg. Ce 1493/99). Non è consentito riportare solamente la sigla Vsaq. Tutte le altre indicazioni prescritte per il vino spumante di qualità ed in aggiunta quelle di seguito indicate.
Nome del vitigno, se il prodotto è stato ottenuto da mosti originari di un singolo vitigno, oppure, in alternativa si deve riportare la dicitura "Elaborato con uve di varietà aromatiche" (All. VIII, lettera B, comma 4 Reg. Ce 1493/99).

Tenore di zuccheri. Per i vini spumanti aromatici di qualità la dicitura relativa al tipo di prodotto (dolce, abboccato, ecc.) può essere sostituita dall'indicazione del tenore di zuccheri espressi in g/l (tolleranza 5 g/l +/-) (All. VIII, lettera D, comma 3 Reg. Ce 1493/99), ed in aggiunta: tutte le indicazioni previste per il vino spumante generico.

Indicazioni facoltative regolamentate

Tutte quelle previste per il vino spumante di qualità, ad eccezione dei termini "Riserva" e "Premium" (All. VIII, lettera E, comma 2 Reg. Ce 1493/99).

Indicazioni facoltative libere

Idem vini spumanti generici.

Vino spumante a doc o docg

Tale categoria di vini spumanti si identifica con i vini a denominazione di origine controllata (vini Doc e Docg) i cui disciplinari di produzione prevedono anche il tipo spumante (es. Oltrepò Pavese, Locorotondo, Frascati, ecc.).

Indicazioni obbligatorie

Tutte quelle previste per i vini spumanti di qualità ed in più quelle di seguito riportate.
Nome della regione determinata (Oltrepò Pavese, Frascati, ecc.) (All. VIII, lettera B, comma 4 Reg. Ce 1493/99).

Menzione "denominazione di origine controllata" o "denominazione di origine controllata e garantita" oppure le sigle "doc" o "docg" (Art. 3 legge 164/92). (All. VIII, D/2c Reg. Ce 1493/99 ed Art. 29/2 Reg. Ce 753/2002).

In aggiunta alla espressione "denominazione di origine controllata" o "denominazione di origine controllata e garantita" e relative sigle si può riportare l'espressione "vino spumante di qualità prodotto in una regione determinata o la sigla "Vsqprd".
La menzione "Kontrollierte Ursprungsbezeichnung" può figurare sull'etichettatura dei vini spumanti a Doc prodotti nella provincia di Bolzano; e la menzione" Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung" per i vini spumanti a Docg prodotti nella provincia di Bolzano. Si può riportare anche l'espressione "Sekt bestimmer Anbaugebiete" o "Sekt b.A." (Art. 29 punto 1/f- Reg. Ce 753/2002).
Le suddette diciture devono essere riportate immediatamente al di sotto della regione determinata.

Indicazioni facoltative regolamentate

Tutte quelle previste per i vini spumanti di qualità e, in aggiunta, l'eventuale "sottozona", "l'unità geografica più grande della regione determinata", il riferimento all'imbottigliamento nella regione

determinata alle stesse condizioni previste per i Vqprd (vini a Doc e Docg), nonché le altre menzioni previste dai relativi disciplinari di produzione, comprese le "menzioni tradizionali complementari" (Art. 45 Reg. Ce 753/2002).

La dicitura "Crèmant" è riservata ai V.s.q.p.r.d. ai quali lo Stato membro, in cui è effettuata l'elaborazione, attribuisce questa dicitura, associandola al nome della regione determinata e che:

- sono stati ottenuti da mosti prodotti mediante torchiatura di uve intere per quanto riguarda i Vsqprd bianchi, entro il limite di 100 litri per 150 kg di uve vendemmiate;
- hanno un tenore massimo di anidride solforosa di 150 mg/l;
- hanno un tenore di zucchero inferiore a 50 g/l;
- sono stati ottenuti rispettando le eventuali regole particolari supplementari stabilite per la loro elaborazione e designazione dallo Stato membro nel quale ha avuto luogo l'elaborazione.

Tuttavia, per i Vsqprd cui lo Stato membro interessato non attribuirà la dicitura "Crémant", i produttori di tali Vsqprd possono utilizzare tale dicitura purché essi l'abbiano tradizionalmente utilizzata durante almeno 10 anni anteriormente al 1°luglio 1996 (All. VIII, lettera E, comma 6/b Reg. Ce 1493/99).

Indicazioni facoltative libere

Idem vini spumanti generici

Spumante Vsaqprd

Trattasi di vini a Doc e Docg provenienti da uve aromatiche (Moscati, Malvasie, ecc.) il cui disciplinare di produzione prevede anche il tipo spumante.
Anche per questa categoria di vini non è consentito riportare i termini "Premium" e "Riserva".
Per il vino a Docg "Asti" non è necessario riportare la menzione "denominazione di origine controllata e garantita" o la sigla "docg" né, tantomeno, aggiungere a tale espressione le menzioni "vino spumante di qualità prodotto in una regione determinata" o "Vsqprd" o altra equivalente (Art. 30/d Reg. Ce 753/2002).
In deroga alla norma che prescrive che i Vsqprd di tipo aromatico devono essere ottenuti da mosti di uve, anziché da vini (All. VI, punto 10/A, lettera K Reg. Ce 1493/99), il Reg. Ce 1622/2000, All. III, lettera B, prevede che un Vsqprd del tipo aromatico può essere ottenuto utilizzando vini ottenuti dalle varietà di vite "Prosecco", raccolte nelle regioni determinate di denominazione di origine Conegliano – Valdobbiadene e Montello e Colli Asolani.

Vino spumante gassificato

Indicazioni obbligatorie

Menzione "vino spumante gassificato". La menzione "vino spumante gassificato" deve essere apposta nello stesso campo visivo in cui sono riportate le indicazioni obbligatorie e figurare in caratteri dello stesso tipo: essa deve essere completata con la frase "ottenuto mediante aggiunta di

anidride carbonica" apposta sulla stessa riga in cui figura la denominazione di vendita o sulla riga immediatamente al di sotto (All. VIII, lettera D, punto 2, lettera f), Reg. Ce 1493/99 e Art. 41 Reg. Ce 753/2002).
E in più tutte le altre indicazioni prescritte per il "vino spumante" (generico).

Indicazioni facoltative

Possono essere riportate in genere indicazioni che non traggano in confusione il consumatore sulla natura, sull'origine e sulla qualità del prodotto.
Comunque, per i vini spumanti gassificati non è consentito fare riferimento ad una zona geografica, ad una varietà di vite, all'anno di produzione, nonché a termini quali "fermentazione naturale", "metodo tradizionale" o termini che indichino una qualità superiore o, in ogni caso, siano suscettibili di fare ritenere al consumatore che trattasi di un prodotto naturale.

Norme particolari riferite ai vini spumanti

Tappi a fungo

Stampigliatura regione determinata su tappi a fungo dei Vsqprd.
I vini a Doc o Docg del tipo spumante devono riportare stampigliatura sul tappo a fungo, di sughero o di altra sostanza ammessa, la regione determinata cui detti vini hanno diritto (es. Asti; Prosecco di Conegliano Valdobbiadene) (All. VIII, lettera I, comma 5 Reg. Ce 1493/99).
I vini spumanti devono essere condizionati in bottiglie di vetro, chiuse mediante tappo a fungo di sughero o di altra sostanza ammessa rivestito di una capsula e fissato alla bottiglia mediante fermaglio.
E' evidente che per "capsula" debba intendersi la piastrina, normalmente metallica, che si usa tra la testa del tappo a fungo e la gabbietta.
Per capsulone s'intende la lamina che ricopre tutto il tappo ed interamente o parzialmente il collo della bottiglia.
Inoltre, le bottiglie di vino spumante devono essere munite di capsulone di stagnola o di qualsiasi altro materiale di imitazione, che ricopra completamente il tappo ed interamente o parzialmente il collo delle bottiglie (All. VIII, lettera G, comma 1 Reg. Ce 1493/99).

Il materiale del capsulone non deve contenere piombo (All. VIII, lettera G, comma 1, Reg. Ce 1493/99).
Tutti i vini spumanti, siano essi generici o Vsqprd confezionati in bottiglie aventi capacità di millilitri 200 o meno, possono non essere muniti di tappo a fungo con capsula a condizione che abbiano un tappo comunque ancorato, così come prescritto dalla vigente legislazione (All. VIII, G/1, secondo trattino e circolare M.A.F. – Dirtutela – n. 57 dell'8 agosto 1975).
Sul capsulone dei vini spumanti o sul tappo comunque ancorato (per i vini spumanti aventi un volume nominale di millilitri 200 o meno) deve essere riportato, ben visibile dall'esterno, il nome o la ragione sociale dello elaboratore o del venditore o, in alternativa, il codice ICRF attribuito allo stabilimento.

Bottiglie non etichettate

I vini "spumanti" non possono essere "messi in circolazione" se non confezionati in bottiglie abbigliate ed etichettate (All. VIII, lettera G, comma 1 Reg. Ce 1493/99).
L'All. VIII, lettera G/1, del Reg. Ce 1493/99 prevede però la possibilità a determinate condizioni – solo per i prodotti in corso di spumantizzazione destinati a divenire vini spumanti a Doc o Docg mediante la seconda fermentazione in bottiglia – di fare circolare, tra elaboratori, detti vini con un tappo provvisorio e non etichettati, nell'ambito della regione determinata.
Con D.M. 3/7/2003 (art. 3) è stata consentita tale possibilità a condizione che la ditta interessata trasmetta, preventivamente copia del documento di accompagnamento all'ufficio repressione frodi competente.

NORME COMUNI A TUTTE LE CATEGORIE DI PRODOTTI

Disposizioni complementari su registri e documenti di accompagnamento

L'articolo 10 del regolamento CE 753/2002 prevede disposizioni anche per quanto concerne le indicazioni che devono figurare sui registri e sui documenti ufficiali o commerciali relativi ai prodotti (vini da tavola anche a Igt; Vqprd; vini frizzanti; vini liquorosi e vini spumanti) già condizionati in recipienti aventi un volume nominale fino a 60 litri o ai prodotti sciolti che si intende commercializzare condizionati nei predetti recipienti; indicazioni che vanno ad integrare quelle prescritte, in via generale, dal reg. 884/2001, sui documenti di accompagnamento e registri.
La norma in questione (articolo 10) prescrive che i prodotti devono essere indicati con la loro definizione legale, (per i vini spumanti deve essere indicato anche il tipo di prodotto, cioè il riferimento agli zuccheri), nonché tutte le altre indicazioni facoltative "regolamentate", qualora figurino sui recipienti già etichettati o nel caso di prodotto sciolto, si intenda far figurare sulla etichettatura dette indicazioni, allorchè i prodotti (sciolti) saranno condizionati in recipienti regolarmente etichettati.

Recipienti utilizzati per il magazzinaggio

Sempre ai sensi dell'articolo 10 del reg. CE 753/2002, i recipienti utilizzati per il magazzinaggio dei vini devono essere identificati (numerati) e sugli stessi deve essere indicato il loro volume.
Sui registri, poi, deve essere effettuato un riferimento che consente agli addetti ai controlli di identificare il contenuto dei recipienti tramite le indicazioni riportate sui registri.
Pertanto su detti recipienti deve essere apposto un cartello che riporti a caratteri indelebili:

- La denominazione di vendita del prodotto
- Il colore
- Il tipo di prodotto
- L'anno di raccolta
- Il nome di una o più varietà di vite
- Il modo di ottenimento di elaborazione
- Le menzioni tradizionali complementari.

Tali indicazioni devono corrispondere a quelle riportate nei prescritti registri (art. 5 D.M. 3/7/2003).

Inoltre, è previsto che la marcatura dei recipienti di volume inferiore o uguale a 600 litri riempiti dello stesso prodotto e immagazzinati nella stessa partita può essere sostituito dalla marcatura dell'intera partita, a condizione che quest'ultima sia chiaramente separata dalle altre partite.

All. 1 All. 2

D.M. 3/7/2003 ALLEGATO I

ELENCO DEI SINONIMI DELLE VARIETA' DI VITI, RIPORTATI NELLA CLASSIFICAZIONE UFFICIALE NAZIONALE, CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI IN ETICHETTATURA (1)

Nome varietà riportato nella classificazione ufficiale	Sinonimi	Annotazioni
Aglianico N	Glianica, Glianico, Ellanico, Ellenico	
Alicante N	Cannonao, Garnacha tinta, Granaccia, Grenache, Guarnaccia, Tocai rosso, Gamay *	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Perugia
Ancellotta N	Lancellotta	
Ansonica B	Insolia, Inzolia	
Bellone B	Cacchione	
Biancame B	Bianchello	
Biancolella B	Janculillo, Janculella	
Bombino bianco B	Bombino *, Bonvino *, Ottenese	* Ai soli fini della designazione
Bombino nero N	Bombino* , Bonvino*	* Ai soli fini della designazione
Bonarda N	Uva rara *	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Novara
Bovale N	Bovaleddu	
Bovale grande N	Bovale *, Bovale di Spagna	* Ai soli fini della designazione
Cabernet franc N	Cabernet*	* Ai soli fini della designazione
Cabernet Sauvignon N	Cabernet *	* Ai soli fini della designazione
Cagnulari N	Cagniulari	
Canaiolo bianco B	Canaiolo *, Drupeggio	* Ai soli fini della designazione
Cannonau N	Cannonao, Gamay *	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Perugia

(1) - N.B.: Ai sensi dell'articolo 19, par. 1, lettera c) del regolamento nel presente elenco non sono riportati i sinonimi delle varietà il cui nome è accompagnato da un termine geografico, in quanto in tal caso il nome della varietà deve figurare in etichetta senza tale termine geografico. Tuttavia, nel presente elenco si riportano i nomi delle citate varietà soltanto nei casi in cui per le stesse varietà sono stati classificati dei sinonimi diversi da quelli risultanti dal nome stralciato dal termine geografico.

Nome varietà riportato nella classificazione ufficiale	Sinonimi	Annotazioni
Carmenère N	Cabernet *, Cabernet nostrano, Cabernet italiano*	*Ai soli fini della designazione
Catarratto bianco comune B	Catarratto *	* Ai soli fini della designazione
Catarratto bianco lucido B	Catarratto*	* Ai soli fini della designazione
Cesanese Comune N	Cesanese*	* Ai soli fini della designazione
Ciliegiolo N	Morettone	
Coda di volpe bianca B	Coda di volpe	
Cortese B	Bianca fernanda *	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della provincia di Verona
Corvina N	Cruina	
Croatina N	Bonarda *	* Esclusivamente per la designazione del VQPRD "Oltrepò Pavese"
Dolcetto N	Ormeasco	
Durella B	Durello	
Forastera B	Forestiera, Furastiera	
Fortana N	Uva d'oro	
Francavidda B	Francavilla	
Frappato N	Frappato d'Italia	
Gaglioppo N	Magliocco, Magliocco	
Garganega B	Garganego *	* Ai soli fini della designazione
Greco bianco B	Greco*	* Ai soli fini della designazione
Greco nero N	Greco *, Magliocco, Gregu nieddu	* Ai soli fini della designazione
Groppello gentile N	Groppello *	* Ai soli fini della designazione
Guardavalle B	Uva greca	
Incrocio Manzoni 2.15 N	Manzoni rosso*	* Ai soli fini della designazione
Lambrusco a foglia frastagliata N	Enantio	
Lambrusco Grasparossa N	Lambrusco *, Groppello Grasparossa	* Ai soli fini della designazione
Lambrusco Maestri N	Lambrusco *, Groppello Maestri	* Ai soli fini della designazione
Lambrusco Marani N	Lambrusco *	* Ai soli fini della designazione
Lambrusco Salamino N	Lambrusco *	* Ai soli fini della designazione
Lambrusco Viadanese N	Groppello Ruberti	
Lumassina B	Buzzetto, Mataosso, Mataossu	
Maceratino B	Ribona	

Nome varietà riportato nella classificazione ufficiale	Sinonimi	Annotazioni
Malvasia N	Malvasier *, Roter Malvasier *	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nella provincia di Bolzano
Malvasia bianca B	Malvasia *, Verdana, Iuvarella	* Ai soli fini della designazione
Malvasia bianca di Candia B	Malvasia* , Malvoisie** , Malvoisier **	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Malvasia bianca lunga B	Malvasia*, Malvoisie**, Malvoisier* *	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Malvasia del Lazio B	Malvasia puntinata	
Malvasia nera di Brindisi N	Malvasia*, Malvoisie**, Malvoisier **	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Malvasia nera di Lecce N	Malvasia*, Malvoisie**, Malvoisier **	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Marzemina bianca B	Marzemine *	* Ai soli fini della designazione
Marzemino N	Berzemino, Berzamino	
Molinara N	Rossano, Rossanella	
Montepulciano N	Prugnolo	
Montonico bianco B	Montonico* , Mantonico *	* Ai soli fini della designazione
Montù B	Montuni	
Moscato bianco B	Moscato *, Moscatello*, Moscatellone*, Muscat**, Muskateller**, Moscato reale***	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri *** Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Regione Puglia
Moscato giallo B	Moscato* , Moscatello*, Moscatellone*, Goldmuskateller **, Muscat***, Muskateller ***	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano

Nome varietà riportato nella classificazione ufficiale	Sinonimi	Annotazioni
		*** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Moscato di Terracina B	Moscatello*, Moscatellone*, Muscat**, Muskateller**	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Moscato rosa RS	Rosenmuskateller*, Moscato delle rose	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano
Nebbiolo N	Spanna, Chiavennasca	
Nerello cappuccio N	Nerello mantellato	
Pampanuto B	Pampanino	
Pecorino B	Vissanello	
Perricone N	Pignatello	
Piedirosso N	Per' e palummo, Piede di colombo, Piede di palumbo, Palombina	
Pignoletto B	Grechetto gentile, Grechetto *	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT delle Provincie di Perugia, Terni e Viterbo
Pinella B	Pinella bianca, Pinello	
Pinot bianco B	Weißburgunder *, Pinot blanc **, Pinot***	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano ** Per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri *** Ai soli fini della designazione dei vini spumanti
Pinot grigio G	Ruländer *, Pinot gris **, Pinot ***	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano ** Ai soli fini della designazione per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri *** Ai soli fini della designazione dei vini spumanti
Pinot nero N	Blauburgunder *, Spätburgunder *, Blauer Spätburgunder **, Pinot noir ** Pinot***	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione

Nome varietà riportato nella classificazione ufficiale	Sinonimi	Annotazioni
		verso altri stati membri *** Ai soli fini della designazione dei vini spumanti
Portoghese N	Blauer Portugieser *, Portugieser *	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nella provincia di Bolzano
Primitivo N	Zinfandel	
Prosecco B	Serprino *	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Padova
Prosecco lungo B	Prosecco *, Serprino **	*Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Padova
Raboso Piave N	Friularo *	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Padova
Refosco dal peduncolo rosso N	Refosco*, Malvoise* *	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Refosco nostrano N	Refosco *, Refosco grosso, Refoscone, Malvoise **	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Ribolla gialla B	Ribolla, Ribuele, Rebula,	
Riesling italico B	Riesling *, Welschriesling **	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano
Rossignola N	Rossetta	
Rossola nera N	Rossola	
Sangiovese N	Sangioveto	
Sauvignon B	Sauvignon blanc*	** Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nella provincia di Bolzano
Schiava gentile N	Schiava *, Vernatsch **, Kleinvernatsch **, Mittervernatsch **	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano
Schiava grigia N	Schiava*.	* Ai soli fini della designazione

Nome varietà riportato nella classificazione ufficiale	Sinonimi	Annotazioni
	Vernatsch**, Grauvernatsch **	** Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano
Schiava grossa N	Schiava *, Vernatsch **, Edelvernatsch **, Großvernatsch **	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano
Susumaniello N	Sussumariello	
Sylvaner verde B	Sylvaner* , Silvaner*, Grüner Sylvaner **,	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nella provincia di Bolzano
Syrah N	Shiraz	
Terrano N	Teran	
Tocai friulano B	Tocai italico	
Traminer aromatico RS	Gewürztraminer *	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano
Trebbiano di Soave B	Turbiana	
Trebbiano giallo B	Trebbiano *, Rossetto	* Ai soli fini della designazione
Trebbiano toscano B	Ugni blanc *, Procanico	* Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Uva di Troia	Sumarello, Sommarrello	
Verdea B	Colombana bianca	
Vernaccia nera N	Vernaccia*	* Ai soli fini della designazione
Vespaiola B	Vespaiolo *	* Ai soli fini della designazione
Vespolina N	Ughetta	
Zibibbo B	Moscato*, Moscatello *, Moscatellone *	* Ai soli fini della designazione

All. 2

DM 3/7/2003 ALLEGATO 2

ELENCO DELLE DEROGHE NAZIONALI RELATIVE ALL'USO DELLE VARIETA' DI VITE, O SINONIMI, CONTENENTI NOMI GEOGRAFICI RISERVATI A VINI IG O VQPRD (disciplinate con il decreto ministeriale 26 settembre 2002, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 21.10.2002, e con la relativa rettifica pubblicata sulla G.U. n. 265 del 12.11.2002).

Nomi della varietà di vite o dei loro sinonimi	Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici VQPRD e/o IGT)
Aglianico	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e nelle Provincie di Agrigento, Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia.
Aglianicone	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nella Regione Basilicata e nella Provincia di Salerno.
Alicante	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Catania, Grosseto, Pesaro, Messina, Perugia, Rieti, Rimini e Savona.
Alicante Bouschet	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle Province di Agrigento, Cagliari, Lucca, Oristano e Trapani.
Barbera	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nell'intero territorio nazionale.
Barbera bianca	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nell'intero territorio nazionale.
Barbera Sarda	Per i VQPRD provenienti da uve raccolte nella regione Sardegna.
Bonarda	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nella Regione Piemonte e nelle Province di Lodi, Milano, Parma, Pavia e Piacenza.
Bosco	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle Province di Genova, Imperia e La Spezia.
Blauburgunder	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento.

Nomi della varietà di vite o dei loro sinonimi	Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici VQPRD e/o IGT)
Calabrese, Nero d'Avola	Il nome *Calabrese* è ammesso per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle Regioni Sicilia, Sardegna e nella Provincia di Reggio Calabria. Il sinonimo *Nero d'Avola* è ammesso per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nella Regione Sicilia.
Carignano	Per il VQPRD Carignano del Sulcis e per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle Province di Ancona, Roma, Rieti e Viterbo.
Chardonnay	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nell'intero territorio nazionale.
Corinto nero	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nella Provincia di Messina.
Durasa	Per i VQPRD provenienti da uve raccolte nelle Province di Novara, Verbano-Cusio-Ossola.
Maceratino	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nella Provincie di Ancona e Macerata.
Montepulciano	Per i VQPRD "Montepulciano d'Abruzzo" e "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane".
Müller-Thurgau	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle Regioni Valle d'Aosta, Sardegna e nelle Provincie di Alessandria, Arezzo, Asti, Bologna, Bolzano, Brescia, Caltanissetta, Cuneo, Enna, Firenze, Forlì, Gorizia, Lodi, Messina, Milano, Palermo, Pavia, Piacenza, Pordenone, Prato, Rimini, Sondrio, Trapani, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona.
Olivella nera	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nella Provincia di Frosinone.
Pinella	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nella Provincia di Padova.
Portoghese	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nella Provincia di Bolzano
Raboso	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle Province di Bologna, Cremona, Ferrara, Modena, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Nomi della varietà di vite o dei loro sinonimi	Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici VQPRD e/o IGT)
Spätburgunder	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento
Tocai friulano e Tocai Italico	Per alcuni VQPRD delle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto per un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007, secondo l'accordo tra l'U.E. e la repubblica d'Ungheria
Traminer aromatico, Gewürztraminer	*Traminer aromatico* per i VQPRD e IGT delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Valle d'Aosta e delle Provincie di Alessandria, Arezzo, Asti, Bolzano, Caserta, Cuneo, Firenze, Gorizia, Pordenone, Prato, Trento, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza. *Gewurztraminer* soltanto per i VQPRD e IGT delle Provincie di Bolzano e Trento.
Trebbiano	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nell'intero territorio nazionale.
Trebbiano giallo	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nell'intero territorio nazionale.
Verdea	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle Province di Lodi, Lucca, Milano, Piacenza e Pisa.
Verdeca	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle Regioni Basilicata, Campania e Puglia.
Verdello	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nella Regione Umbria e nelle Provincie di Grosseto, Massa Carrara e Viterbo.
Verdese	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle Provincie di Como e Lecco.
Weißburgunder	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento

All. 3

Allegato III – Elenco delle menzioni tradizionali di cui all'articolo 24 [illegible]

Menzioni tradizionali	[illegible]	Categoria di prodotto	Lingua	[illegible]	[illegible]
Menzioni tradizionali complementari					
Alberata o vigneti ad alberata	DOC Aversa	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Italiano		
Amarone	DOC Valpolicella	V.q.p.r.d.	Italiano		
Ambra	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Ambrato	DOC Malvasia delle Lipari DOC Vernaccia di Oristano	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano		
Annoso	DOC Controguerra	V.q.p.r.d.	Italiano		
Apianum	DOC Fiano di Avellino	V.q.p.r.d.	Latino		
Auslese	DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige	V.q.p.r.d.	Tedesco		Svizzera
Barco Reale	DOC Barco Reale di Carmignano	V.q.p.r.d.	Italiano		
Brunello	DOC Brunello di Montalcino	V.q.p.r.d.	Italiano		
Buttafuoco	DOC Oltrepò Pavese	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano		
Cacc'e mitte	DOC Cacc'e Mitte di Lucera	V.q.p.r.d.	Italiano		
Cagnina	DOC Cagnina di Romagna	V.q.p.r.d.	Italiano		
Cannellino	DOC Frascati	V.q.p.r.d.	Italiano		
Cerasuolo	DOC Cerasuolo di Vittoria DOC Montepulciano d'Abruzzo	V.q.p.r.d.	Italiano		
Chiaretto	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano		
Ciaret	DOC Monferrato	V.q.p.r.d.	Italiano		
Château	DOC della regione Valle d'Aosta	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Francese		Cile
Classico	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano		Cile
Dunkel	DOC Alto Adige DOC Trentino	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Est!Est!!Est!!!	DOC Est!Est!!Est!!! di Montefiascone	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Latino		
Falerno	DOC Falerno del Massico	V.q.p.r.d.	Italiano		
Fine	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Fior d'Arancio	DOC Colli Euganei	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano		
Falerio	DOC Falerio dei colli Ascolani	V.q.p.r.d.	Italiano		
Flétri	DOC Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste	V.q.p.r.d.	Italiano		

Garibaldi Dolce (o GD)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Governo all'uso toscano	DOCG Chianti e Chianti Classico IGT Colli della Toscana Centrale	V.q.p.r.d. VDT con IG	Italiano		
Gutturnio	DOC Colli Piacentini	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano		
Italia Particolare (o IP)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Klassisch o Klassisches Ursprungsgebiet	DOC Caldaro DOC Alto Adige (con la denomipazione Santa Maddalena e Terlano)	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Kretzer	DOC Alto Adige DOC Trentino DOC Teroldego Rotaliano	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Lacrima	DOC Lacrima di Morro d'Alba	V.q.p.r.d.	Italiano		
Lacryma Christi	DOC Vesuvio	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano		
Lambiccato	DOC Castel San Lorenzo	V.q.p.r.d.	Italiano		
London Particolar (o LP o Inghilterra)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Morellino	DOC Morellino di Scansano	V.q.p.r.d.	Italiano		
Occhio di Pernice	DOC Bolgheri, Vin Santo di Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Marittima, San Gimignano, Sant'Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano	V.q.p.r.d.	Italiano		
Oro	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Pagadebit	DOC pagadebit di Romagna	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano		
Passito	Tutti	V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano		
Ramie	DOC Pinerolese	V.q.p.r.d.	Italiano		
Rebola	DOC Colli di Rimini	V.q.p.r.d.	Italiano		
Recioto	DOC Valpolicella DOC Gambellara DOCG Recioto di Soave	V.q.p.r.d. V.s.q.p.r.d.	Italiano		
Riserva	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano		
Rubino	DOC Garda Colli Mantovani DOC Rubino di Cantavenna DOC Teroldego Rotaliano DOC Trentino	V.q.p.r.d.	Italiano		
Rubino	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Sangue di Giuda	DOC Oltrepò Pavese	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano		
Scelto	Tutti	V.q.p.r.d.	Italiano		
Sciacchetrà	DOC Cinque Terre	V.q.p.r.d.	Italiano		

Sciac-trà	DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio	V.q.p.r.d.	Italiano		
Sforzato, Sfursàt	DO Valtellina	V.q.p.r.d.	Italiano		
Spätlese	DOC e IGT di Bolzano	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco		Svizzera
Soleras	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Stravecchio	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Strohwein	DOC e IGT di Bolzano	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco		
Superiore	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano		San Marino
Superiore Old Marsala (o SOM)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Torchiato	DOC Colli di Conegliano	V.q.p.r.d.	Italiano		
Torcolato	DOC Breganze	V.q.p.r.d.	Italiano		
Vecchio	DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vulture, Marsala, Falerno del Massico	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano		
Vendemmia Tardiva	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano		
Verdolino	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano		
Vergine	DOC Marsala DOC Val di Chiana	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano		
Vermiglio	DOC Colli dell'Etruria Centrale	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Vino Fiore	Tutti	V.q.p.r.d.	Italiano		
Vino Nobile	Vino Nobile di Montepulciano	V.q.p.r.d.	Italiano		
Vino Novello o Novello	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano		
Vin santo o Vino Santo o Vinsanto	DOC e DOCG Bianco dell'Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellara, Montecarlo, Monteregio di Massa Marittima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San'Antimo, Val d'Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino	V.q.p.r.d.	Italiano		
Vivace	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano		